

Atto n. 39/07

**ACCESSO AI DATI DI BASE PER L'INVIO DI PROPOSTE
COMMERCIALI RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA E/O DI GAS NATURALE**

Documento per la consultazione

15 ottobre 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione, che viene emanato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 16 luglio 2007, n. 183/07, formula proposte in tema di accesso ai dati di base per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale ad integrazione di quanto disposto con la deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07.

Le proposte contenute nel documento per la consultazione tengono conto altresì della deliberazione 25 luglio 2007, n. 39 emanata dal Garante per la protezione dei dati personali all'interno della procedura di cooperazione attivata con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) in tema di accesso ai dati di base per l'invio di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte alternative prima che l'Autorità proceda all'emanazione dei provvedimenti.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, per iscritto, entro il **5 novembre 2007**.*

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi:

e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Tariffe

piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02 65565311 fax: 02-65565222

e-mail: tariffe@autorita.energia.it

INDICE

1. Introduzione_____	4
2. Fondamenti giuridici _____	5
3. Benchmarking internazionale _____	6
4. La deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali _____	11
5. Le proposte per il completamento della disciplina _____	12
6. Le proposte in tema di copertura dei costi dei distributori _____	15

1. Introduzione

- 1.1 Dall'1 luglio 2007, con il completamento del processo di liberalizzazione del mercato della vendita dell'energia elettrica disposto dalla direttiva 2003/54/CE, ogni cliente finale del settore elettrico può scegliere liberamente il proprio venditore in accordo a quanto previsto dal decreto legislativo n. 79/99 (come modificato dalla legge n. 239/04). Fino al 30 giugno 2007, nell'allora vigente mercato vincolato, le figure del distributore e del venditore coincidevano e la vendita di energia elettrica al cliente finale domestico veniva effettuata dal distributore. La nuova previsione di legge consente, quindi, ai clienti del mercato vincolato di scegliere, quale proprio venditore, un soggetto diverso dal distributore di energia elettrica.
- 1.2 Sul piano della trasparenza del mercato, delle pari opportunità dei venditori e della promozione della concorrenza, si sarebbe potuto riscontrare un potenziale elemento distorsivo a vantaggio delle società di vendita facenti parte del medesimo gruppo societario della società di distribuzione per il fatto che i distributori erano titolari dei dati personali relativi ai clienti. Nella fase di passaggio dal mercato vincolato al mercato libero, infatti, le società di distribuzione avrebbero potuto essere indotte ad avvantaggiare le società venditrici del proprio gruppo consentendo alle medesime di raggiungere più facilmente a fini commerciali i clienti e di articolare le offerte sulla base della conoscenza dei loro consumi. Si prospettavano, pertanto, rischi di possibili asimmetrie informative in grado di incidere in maniera rilevante su un corretto dispiegarsi del mercato liberalizzato.
- 1.3 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) sulla base dei poteri ad essa attribuiti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) e di quanto disposto dal decreto legge n. 73/07, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto legge n. 73/07), poi convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, ha quindi emanato la deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07 (di seguito: deliberazione n. 157/07) con la quale ha definito la disciplina in materia di accesso ai dati di base, riferita esclusivamente ai clienti finali domestici, per la formulazione di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale.
- 1.4 La disciplina introdotta con la deliberazione n. 157/07 impone ai distributori di energia elettrica e di gas naturale (di seguito: distributori) obblighi informativi nei confronti dei venditori e dei clienti finali, dai quali discendono oneri economici per i distributori stessi. La deliberazione n. 157/07 rimanda ad un ulteriore provvedimento dell'Autorità per la definizione di disposizioni per la copertura di tali costi.
- 1.5 Il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito: il Garante della Privacy), nel quadro della procedura di cooperazione attivata con l'Autorità in tema di accesso dei dati, ha emanato la deliberazione 25 luglio 2007, n. 39 con la quale ha definito specifiche disposizioni ad ulteriore garanzia dei clienti finali interessati in relazione all'accesso ai dati di base che li riguardano da parte dei venditori.

- 1.6 Il presente documento per la consultazione formula proposte per la copertura dei costi che i distributori debbono sostenere per l'applicazione della deliberazione n. 157/07 e per la completa definizione della disciplina in tema di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale anche alla luce delle disposizioni del Garante della Privacy.

2. Fondamenti giuridici

- 2.1 La legge n. 481/95 prevede:
- a) all'articolo 1, comma 1, che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità nonché la tutela degli interessi di utenti e consumatori tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
 - b) all'articolo 2, comma 12, lettera e), che l'Autorità stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale;
 - c) all'articolo 2, comma 12, lettera h), che l'Autorità emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
 - d) all'articolo 2, comma 12, lettera l), che l'Autorità pubblicizzi e diffonda la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali.
- 2.2 La legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione del decreto legge n. 73/07, prevede all'articolo 1, comma 1, che l'Autorità definisca *“le modalità con cui le imprese di distribuzione di energia elettrica o di gas naturale garantiscono, nel rispetto delle esigenze di privacy, l'accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati dell'ultimo anno derivanti dai sistemi informativi e dall'attività di misura, relativi ai consumi dei clienti connessi alla propria rete, strettamente necessari per la formulazione delle offerte commerciali e la gestione dei contratti di fornitura”*.
- 2.3 La rilevanza delle attribuzioni sopra indicate deve essere valutata anche alla luce di un contesto normativo comunitario che, con le direttive 96/92/CE, 98/30/CE, 2003/54/CE e 2003/55/CE, impone il completamento dei processi di liberalizzazione dei mercati della vendita dell'energia elettrica e del gas. Nel dettare disposizioni volte alla creazione di un mercato europeo dell'energia la normativa comunitaria pone tra i suoi obiettivi la possibilità per i clienti di poter scegliere liberamente il proprio fornitore e riconosce alle Autorità di regolamentazione nazionali il compito *“di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare...il livello di trasparenza e concorrenza”* (art. 23, comma 1, della direttiva 2003/54/CE).
- 2.4 La portata della disciplina normativa richiamata deve essere letta anche alla luce del diritto vigente, risultante dall'interpretazione giurisprudenziale. Significative sono alcune sentenze del Consiglio di Stato, tra le quali la pronuncia della Sez. VI, n. 3352 del 2006, intervenuta sulla deliberazione dell'Autorità n. 248/2004, in

occasione della liberalizzazione dell'attività di vendita del gas, che ha fatto ricognizione dei generali poteri regolatori dell'Autorità. In particolare il supremo giudice amministrativo ha stabilito che la volontà legislativa di liberalizzare un settore “*implica il potere-dovere dell'Autorità di disporre tutte le misure volte a favorire l'affermarsi di un mercato caratterizzato da una effettiva concorrenza, anche nell'interesse dell'utenza, non solo con azioni repressive ex post, ma anche imponendo comportamenti che ex ante possano rimuovere o prevenire effetti distorsivi*”. A tal fine i poteri dell'Autorità, “*consentono all'autorità di regolare ogni segmento della filiera delle attività dei settori energetici*” e “*comprendono anche il potere di determinare i comportamenti tali da consentire una effettiva concorrenza (col conseguente contenimento dei prezzi), a tutela degli utenti e dei consumatori*”.

3. Benchmarking internazionale

- 3.1 L'Autorità ha svolto un'indagine di benchmarking internazionale sulla normativa in tema di accesso ai dati storici di consumo dei clienti nei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale i cui risultati sono riportati nel presente capitolo.
- 3.2 A livello europeo, solo alcuni paesi si sono dotati di una normativa che regoli l'accesso da parte dei venditori al dettaglio ai dati relativi ai clienti potenziali, forniti cioè da un operatore diverso da quello che effettua la richiesta. Nella maggior parte dei paesi il problema dell'accesso alle informazioni, con particolare riferimento a quelle relative ai consumi storici del cliente, è infatti stato oggetto di attenzione da parte dei regolatori solo a valle dell'avvio di un procedimento di *switching*, per ovviare all'espletamento delle procedure amministrative di cambiamento del fornitore. In particolare, nella fase di stipula del nuovo contratto, emerge il problema dell'identificazione del punto di lettura e dell'accesso ai dati essenziali relativi al cliente e al vecchio fornitore, nonché il problema della definizione della responsabilità per effettuare l'ultima lettura prima dello *switching*.
- 3.3 In Europa solo alcuni Paesi hanno invece provveduto a dotarsi di una normativa che regoli l'accesso ai dati nella fase precontrattuale da parte di fornitori potenziali, al fine di favorire la definizione di proposte contrattuali differenziate e, più in generale, di annullare (o comunque ridurre) lo svantaggio informativo degli operatori diversi da quelli *incumbent*.
- 3.4 Nel prosieguo della trattazione si farà riferimento agli aspetti principali della normativa relativa all'accesso dei dati nei Paesi europei che hanno definito o hanno in programma di stabilire una regolazione di tale accesso. Inoltre, si prenderà in considerazione la normativa vigente a livello extra europeo, con particolare riferimento agli Stati Uniti, al Canada e all'Australia.

Francia

- 3.5 In Francia la normativa in tema di accesso ai dati storici di consumo è stata definita nel dettaglio nel mercato del gas naturale, mentre nel settore elettrico è ancora in fase di definizione, sebbene, sulla base dei documenti preliminari disponibili, dovrebbe seguire da vicino quella stabilita per il gas. Le informazioni relative ai consumi storici sono accessibili tanto ai fornitori effettivi dei clienti che ai fornitori potenziali e riguardano tutte le tipologie di clienti.

- 3.6 Le procedure di accesso, valide dal 1° luglio 2007, sono differenziate in ragione della natura dei dati richiesti e del soggetto che effettua la richiesta dei dati. Per un fornitore non responsabile di un punto di consumo, in particolare, il processo inizia con la richiesta al cliente o al distributore da parte dell'operatore del codice che identifica il punto di consumo; in seguito il fornitore effettua una domanda di accesso ai dati, con o senza mandato, al gestore di rete. Solo nel primo caso il fornitore può avere accesso ai dati relativi ai consumi storici dell'ultimo anno, mentre nel caso agisca senza mandato può avere accesso a dati di natura prevalentemente tecnica relativi al punto di consumo (tipo di misuratore, codice apparecchio, frequenza di rilevazione, etc). In ogni caso, i dati relativi ai consumi storici sono considerati come "confidenziali", di conseguenza per avervi accesso è necessaria l'autorizzazione dei fornitori attuali del cliente.
- 3.7 Accanto a questo sistema di accesso ai dati, in Francia sono stati introdotti dei contratti denominati *Conditions standard de livraison*, che stabiliscono che l'operatore della rete di distribuzione conservi per un periodo di due anni i dati storici di consumo dei clienti. Il cliente o qualunque soggetto da questi autorizzato (e quindi anche un fornitore), può avere libero accesso a questi dati; nel caso in cui desideri avere accesso a dati di consumo antecedenti il periodo di due anni, il soggetto deve farne richiesta al distributore, pagando, in questo caso, il prezzo del servizio liberamente definito dall'operatore di rete.

Regno Unito

- 3.8 Nel Regno Unito l'attuale normativa dell'accesso ai dati è volta principalmente a regolare le procedure di accesso a seguito dell'inizio del processo di *switching*. Nell'ambito delle regole che riguardano il processo di trasferimento è contemplato un obbligo per i fornitori elettrici di trasmettere al nuovo fornitore una stima del consumo annuale del cliente, con l'indicazione della data e del valore dell'ultima lettura; un obbligo del tutto analogo esiste per il *data collector*.
- 3.9 Nella fase precedente allo *switching* non è prevista la possibilità per i fornitori di avere accesso ai dati relativi ai clienti domestici, mentre è possibile l'accesso alle informazioni relative ai consumi degli altri clienti. L'accesso alle informazioni avviene attraverso l'Electricity Central Online Enquiry Service (ECOES), che consente a tutti i fornitori di conoscere l'operatore accreditato presso un punto di consumo, nonché di effettuare un controllo del numero di identificazione del misuratore e del relativo indirizzo. L'accesso è stato garantito anche ai clienti non domestici, nel caso siano titolari di almeno due punti di consumo registrati. L'accesso è possibile anche per i distributori e per Energywatch, organismo a tutela dei consumatori. L'accesso alle informazioni a vantaggio di fornitori potenziali può avvenire solo a seguito di un esplicito consenso all'accesso da parte dei clienti, che possono comunque fornire direttamente i dati agli operatori diversi dal loro fornitore attuale. Le informazioni a cui si può avere accesso sono tuttavia quelle utili per portare a termine la procedura di *switching* e riguardano i dati tecnici del misuratore e una valutazione del consumo annuale di energia e, per i clienti maggiori, anche la domanda massima e, eventualmente, la capacità di fornitura autorizzata (la domanda massima definita nel contratto).

Spagna

- 3.10 In Spagna la legge 4 luglio 2007, n. 17/07 in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/54/CE ha apportato sostanziali cambiamenti alla legge del settore elettrico n. 57/1997, promuovendo la completa liberalizzazione della domanda e, quindi, modificando i criteri per la fornitura energetica dei clienti domestici.

- 3.11 La nuova disciplina giuridica, in previsione del 1° gennaio 2009, data a partire dalla quale verrà abolita la tariffa regolata per la fornitura e spetterà ai venditori stessi applicare la tariffa di ultima istanza, individua modalità di intervento volte ad incentivare la dinamica concorrenziale nel settore della vendita di energia elettrica e a promuovere l'effettiva possibilità del cliente finale di scegliere liberamente il proprio fornitore.
- 3.12 In particolare, è stata stabilita l'istituzione della Oficina de Cambios de Suministrador, responsabile della supervisione del processo di *switching* degli utenti sia nel settore elettrico sia nel settore del gas naturale. Questa società sarà partecipata al 30% dalle imprese di distribuzione e al 70% dalle società di vendita del settore elettrico e del gas naturale; la quota di ciascuna impresa, che non può mai superare il 20%, è stabilita in base al volume di energia distribuita nel caso dei distributori e in base al volume di energia venduta nel caso delle imprese di vendita. La società opererà secondo i criteri di trasparenza ed indipendenza, assicurando un accesso non discriminatorio alle informazioni da essa gestite da parte delle imprese di distribuzione e di vendita.
- 3.13 Le imprese di distribuzione hanno il dovere di trasferire tutte le informazioni richieste alla Oficina de Cambios de Suministrador e hanno al contempo il diritto di ricevere dalla medesima le informazioni relative agli utenti che hanno cambiato fornitore. Gli stessi obblighi e diritti informativi valgono per le imprese di vendita, le quali potranno richiedere i dati relativi a tutti gli utenti inseriti nella Bases de Datos de Consumidores y Puntos de Suministro, a cui i membri dell'Oficina possono liberamente accedere. Si prevede, inoltre, che gli operatori del settore della vendita potranno ottenere informazioni relative all'eventuale insolvenza di ciascun cliente finale nei confronti dei precedenti fornitori.
- 3.14 La legge pone a carico delle imprese di distribuzione e delle imprese di vendita l'obbligo di tutela del consumatore e di preservare il carattere confidenziale di tutte le informazioni in loro possesso, il cui trattamento può avvenire solo in relazione ai fini indicati dalla legge medesima. Attualmente, la legge n. 17/07 non disciplina nel dettaglio tutte le funzioni della Oficina de Cambios de Suministrador ma rimanda l'esatta definizione dei compiti di questa istituzione a leggi successive e all'intervento del Governo.
- 3.15 In particolare, è previsto che con apposita legge (federale o regionale) siano specificate le diverse informazioni che ciascun soggetto è tenuto a trasferire per assolvere all'obbligo informativo imposto dalla nuova normativa. Sulla base del dibattito attuale, sembra comunque probabile che tra i dati scambiati vi siano anche i consumi annuali degli utenti forniti dalle imprese di rete. Non è tuttavia ancora chiaro se la possibilità di avere accesso ai dati da parte di un fornitore sia strettamente condizionato al suo diretto coinvolgimento in una procedura di *switching* in qualità di nuovo venditore.

Paesi scandinavi

- 3.16 I Paesi del nord Europa hanno da tempo attuato forme di cooperazione al fine di accrescere il livello d'integrazione dei mercati elettrici nazionali all'ingrosso e, soprattutto, al dettaglio. Per questo motivo, è possibile rilevare la presenza di molteplici similitudini tra Norvegia, Svezia, Finlandia e Danimarca, in merito sia al meccanismo di *switching* dei clienti finali sia agli standard di comunicazione tra distributori, venditori e consumatori.

- 3.17 Ciascuno di questi Stati riconosce tra i principi cardine per il corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale la necessità d'introdurre un sistema informativo integrato e non discriminatorio nei confronti delle imprese di vendita e che sia in grado, al contempo, d'incentivare gli utenti a scegliere il proprio fornitore e a stimolare la concorrenza tra gli operatori stessi.
- 3.18 In tutti i Paesi scandinavi il distributore ha un ruolo chiave nel processo di *switching* degli utenti finali, avendo anche la responsabilità di effettuare l'ultima lettura del misuratore e di inviare tale dato sia al vecchio che al nuovo venditore. La tipologia di dati che il distributore è tenuto a fornire al venditore tende però a variare in ciascun contesto nazionale; mentre in Norvegia tutte le informazioni riguardanti i dati personali del cliente e i relativi consumi sono a carico del distributore, in Finlandia quest'ultimo ha l'obbligo di notificare al venditore solo i dati pertinenti i prelievi di energia e spetta al cliente stesso fornire i propri dati personali e il codice identificativo del proprio misuratore.
- 3.19 In ogni caso, in relazione all'obbligo di trasferimento di dati dal distributore al venditore, è possibile individuare un contenuto informativo minimo comune a tutti i Paesi scandinavi, relativo ai volumi di energia prelevata dal cliente ed al consumo previsto per l'anno seguente. Nell'ambito del mercato dell'Europa del nord, tutti gli Stati hanno adottato uno standard denominato EDIEL (Electronic Data Interchange in the Electricity industry) che consente di effettuare l'interscambio elettronico dei dati fra i principali attori del processo di *switching*: le imprese di vendita, il distributore e il consumatore finale.
- 3.20 Il processo di scambio delle informazioni nei Paesi scandinavi, seppure molto avanzato in termini di procedure tecniche e operative, appare principalmente finalizzato all'espletamento della procedura di *switching*. Tuttavia, le regole applicative che, nell'ambito degli ordinamenti nazionali, scaturiscono dal principio della neutralità del distributore nei confronti degli operatori di mercato, stabiliscono che ciascun fornitore abbia accesso allo stesso tempo alle stesse informazioni a disposizione dell'operatore di rete e, soprattutto, che nessun fornitore abbia accesso esclusivo a tali dati, tra cui le informazioni relative ai consumatori e ai codici identificativi dei misuratori.

Altri paesi extra europei

- 3.21 A livello internazionale, i sistemi più evoluti di gestione del problema dell'accesso ai dati dei consumatori si sono sviluppati negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.
- 3.22 Nel Maryland le imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas hanno introdotto dal 2003 una piattaforma automatizzata che consente l'accesso ai dati di consumo a fornitori, brokers, aggregatori di misure e soggetti terzi. I dati standard sono relativi al consumo negli ultimi dodici mesi e, nel settore elettrico, possono scendere a livello di dettaglio orario e di intervalli di quindici minuti; per questi dati non viene richiesto alcun pagamento da parte del richiedente. Tutti i soggetti che fanno domanda di accesso ai dati devono disporre dell'autorizzazione scritta degli utenti, che devono conservare per un periodo di dodici mesi. Durante questo periodo il distributore può richiedere la documentazione relativa all'autorizzazione concessa dal cliente. In caso di richieste di dati ulteriori rispetto a quelli standard messi a disposizione dal distributore, questi può richiedere il pagamento di una fee. Il soggetto che ha accesso ai dati ha il divieto di diffondere e pubblicare le informazioni raccolte, nel rispetto di obblighi di confidenzialità. I distributori, inoltre, mettono a disposizione liste di consumatori, comprendenti

nome, indirizzo e numero telefonico degli utenti, a cui possono avere accesso fornitori, brokers e operatori di marketing. Il servizio prevede tariffe differenziate in ragione delle informazioni richieste. L'operatore di rete segnala al consumatore la propria intenzione di divulgare la lista comprendente i suoi dati e questi, in base ad un meccanismo di silenzio-assenso, può vietare che i propri dati vengano diffusi attraverso questa modalità.

- 3.23 In Texas, le *utilities* elettriche devono rilasciare liste di consumatori ai fornitori al dettaglio certificati e agli aggregatori di misure registrati, specificando nome, indirizzo, tipo e numero di misuratore, le opzioni tariffarie scelte e il consumo mensile degli ultimi dodici mesi. Un consumatore può, a seguito del ricevimento dell'avviso del rilascio delle liste, fare domanda per essere escluso dalla lista. Esiste, inoltre, la possibilità di richiedere dati relativi a consumatori specifici da parte dei fornitori, a condizione che abbiano avuto l'autorizzazione scritta degli utenti. Il distributore, una volta verificata l'esistenza dell'autorizzazione, fornisce l'informazione nei successivi tre giorni lavorativi.
- 3.24 In California, nel definire la regolazione dell'accesso ai dati dei consumatori è stato posto particolare rilievo al problema dell'asimmetria informativa tra le imprese affiliate al distributore e gli altri venditori; il principio è che qualunque informazione disponibile per un'impresa affiliata debba essere reso disponibile, nella stessa forma e con le stesse modalità, anche alle altre imprese concorrenti, previa autorizzazione scritta dei consumatori. Le richieste di accesso possono in genere essere fatte fino a due volte all'anno gratuitamente, mentre il rilascio di dati tramite liste di utenti che hanno dato il loro consenso prevede un prezzo regolato. La California Public Utilities Commission (CPUC) ha stabilito che solo le informazioni non confidenziali siano rese pubbliche; i nomi dei consumatori devono essere omessi e i dati possono essere raccolti in gruppi con non meno di quindici soggetti, accorpati sulla base del codice postale. Attraverso l'iscrizione ad una lista gestita dalla CPUC, i consumatori hanno la garanzia di non essere contattati dai venditori per fini di telemarketing. Non è previsto che le imprese di distribuzione garantiscano ai venditori al dettaglio un servizio di studio o elaborazione dei dati relativi al consumo.
- 3.25 Nel Massachusetts l'accesso ai dati viene fornito ai venditori dotati di licenza e garantisce un livello di dettaglio per intervalli di quindici minuti, previo consenso del consumatore. Per il servizio di aggiornamento mensile dei dati on-line è richiesto il pagamento di una fee.
- 3.26 In Virginia anche per dati standard di consumo su base annuale, specifici per consumatore o forniti in liste, si prevede il pagamento di una fee. I dati standard, accessibili a venditori e aggregatori di misure, comprendono, oltre i consumi annuali per intervallo orario rilevante, anche i valori di potenza massima per intervallo.
- 3.27 Nella provincia dell'Alberta in Canada, la richiesta di accesso ai dati da parte di soggetti diversi dall'attuale fornitore di energia elettrica e gas naturale è condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione del cliente; non è richiesto il consenso dei consumatori per l'accesso ai dati da parte dei fornitori di ultima istanza e, nel settore elettrico, dei fornitori che applicano tariffe regolate a soggetti che fanno parte del mercato libero. Nel caso in cui il consumatore dia l'assenso all'accesso alle informazioni a due o più fornitori, l'accesso deve essere garantito simultaneamente a questi soggetti. Per quanto riguarda i dati storici di consumo di energia elettrica e gas, una volta ricevuta la richiesta di accesso i distributori

devono fornire entro quindici giorni le informazioni relative ai precedenti dodici mesi.

- 3.28 Nella provincia canadese dell'Ontario la regolazione dell'accesso ai dati nei settori dell'energia elettrica e del gas è simile a quella prevista per la provincia dell'Alberta, ma, in questo caso, l'eccezione all'obbligo di richiesta di consenso del cliente è ristretta al caso di clienti incorsi nel passato in situazioni di morosità a seguito delle quali sia stata coinvolta una *debt collection agency*.
- 3.29 In Australia, infine, l'accesso ai dati relativi ai clienti, idonei alla data della richiesta, è regolato dall'Electricity Industry Act. L'accesso ai dati standard, che non comprendono dati relativi al consumo storico, è su base gratuita, mentre viene richiesta una fee per avere accesso ai dati relativi ai consumi dei clienti relativi all'ultimo anno. Il prezzo per l'accesso a dati annuali ha un tetto massimo fissato dall'Industry Act, mentre quello per avere accesso a dati per periodi più lunghi è liberamente fissato nella contrattazione tra le parti. Il distributore ha un tempo massimo di fornitura dei dati, variabile in relazione al numero di richieste di accesso in un singolo giorno da parte dello stesso venditore, fino ad un limite di sei giorni. Il venditore deve conservare una copia del consenso del cliente, utile tanto al fine di avere accesso ai dati che al fine di cedere i dati ad operatori terzi, per un periodo di due anni dalla data di rilascio del consenso.

4. La deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali

- 4.1 A seguito dell'emanazione della deliberazione n. 157/07, l'Autorità ha posto all'attenzione del Garante della Privacy la necessità di formulare proprie considerazioni in ordine alla necessità di completamento della disciplina in relazione a taluni profili di più diretta rilevanza per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo agli articoli 6 e 7 della deliberazione stessa relativi al contenuto minimo dell'informativa ai clienti finali interessati ed ai limiti ed obblighi dei venditori per l'utilizzo lecito e corretto dei dati.
- 4.2 Il Garante della Privacy, nella propria deliberazione 25 luglio 2007, n. 39 ha rilevato che l'Autorità:
- a) ha individuato specificamente i dati di base dei clienti interessati, precludendo che, nel contesto in esame, possano essere comunicati ai venditori dati ulteriori relativi ai clienti stessi;
 - b) ha stabilito che i dati di base saranno utilizzabili dai venditori solo ed esclusivamente per inviare proposte commerciali in formato cartaceo, relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, escludendo quindi altre forme o finalità di utilizzo (quali, ad esempio, contatti telefonici o per via telematica, promozioni legate ad altri scopi e comunicazioni di dati a terzi);
 - c) ha previsto un termine massimo di applicazione della disciplina, identificato nel raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e, comunque, non successivo al 31 dicembre 2010;
 - d) ha disposto che i distributori forniscano ai venditori, su loro richiesta, dati di base di volta in volta aggiornati, con la conseguenza che i venditori conservino i dati acquisiti solo per il tempo necessario a formulare e gestire le proposte commerciali;

- e) ha ricordato che sia i distributori sia i venditori devono fornire la rispettiva informativa ai clienti finali interessati, direttamente e anche attraverso internet.
- 4.3 Il Garante della Privacy, alla luce delle considerazioni svolte, ha quindi disposto che:
- a) i distributori debbano informare la propria clientela prima di fornire i dati di base ai venditori con formule preferibilmente sintetiche e colloquiali, idonee a specificare gli elementi previsti dal d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (art. 13 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*), fornendo quantomeno alcune precisazioni minime definite in un fac-simile dal Garante stesso; i distributori dovranno fornire tale informativa a tutti i singoli interessati, riportandola preferibilmente nell'ordinaria corrispondenza ad essi inviata per le ordinarie finalità di gestione del rapporto contrattuale; l'informativa dovrà essere resa anche attraverso il sito internet del distributore e, in forma ancora più sintetica, attraverso i relativi servizi di assistenza e informazione al pubblico e opportune iniziative di comunicazione;
 - b) anche i singoli venditori, una volta acquisiti i dati di base, debbano informare i clienti con analoghe informative sintetiche e colloquiali riportate nelle stesse proposte commerciali cartacee; i venditori potranno invece astenersi dal fornire tale informativa ai clienti ai quali, acquisiti i dati di base, non vengano inviate proposte commerciali;
 - c) i venditori, rispettando i limiti sopra richiamati, debbano utilizzare i dati solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte cartacee e non conservino i dati relativi a clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non abbiano aderito alla proposta; ciò, ferma restando la possibilità di utilizzare i dati di base ottenuti dai distributori fino al raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010; decorso tale termine tutti i dati personali forniti dai distributori in relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto di fornitura dovranno essere cancellati.

5. Le proposte per il completamento della disciplina

- 5.1 Nel presente paragrafo vengono formulate ulteriori proposte dell'Autorità necessarie a completare la disciplina definita con la deliberazione n. 157/07 in tema di:
- i. accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dal Garante;
 - ii. precisazione dei contenuti informativi in ordine alla comunicabilità dei "dati di base";
 - iii. precisazione dell'ambito di applicazione della disciplina, in particolare in relazione alla definizione dei clienti finali domestici per il gas naturale.
- 5.2 Il Garante della Privacy ha disposto che i distributori debbano informare la clientela prima di fornire i dati di base ai venditori, predisponendo un'apposita informativa e "*riportandola preferibilmente nell'ordinaria corrispondenza ad essi inviata per le ordinarie finalità di gestione del rapporto contrattuale*", oltre a renderla pubblica attraverso il sito internet. L'Autorità propone che l'informativa

del distributore, contenente le precisazioni minime definite nel fac-simile predisposto dal Garante della Privacy, debba essere allegata alla bolletta inviata ai clienti finali domestici dal soggetto che fornisce l'energia elettrica o il gas entro il primo ciclo di fatturazione utile e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento di integrazione della deliberazione n. 157/07.

- 5.3 Dal punto di vista operativo, il distributore dovrà richiedere a ciascun venditore (che in alcuni casi, nel settore elettrico, potrà corrispondere con il distributore stesso) l'inserimento della richiamata informativa prevista dal Garante per la Privacy nelle bollette relative al primo ciclo di fatturazione utile. A tal fine il distributore invia una specifica comunicazione contenente l'informativa coerente con le prescrizioni del Garante per la Privacy ai fornitori dei clienti allacciati alla propria rete entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di integrazione della deliberazione n. 157/07.
- 5.4 L'Autorità ritiene che le eventuali comunicazioni dei clienti finali domestici in merito al trattamento dei propri dati di base debbano comunque essere raccolte dal distributore. A tal fine l'informativa sopra richiamata dovrà indicare in maniera chiara il recapito del distributore a cui far pervenire dette comunicazioni.
- 5.5 Al fine di consentire che i clienti finali domestici abbiano il tempo sufficiente a manifestare l'eventuale rifiuto alla comunicazione dei propri dati di base si propone di stabilire che:
- i. il cliente finale debba inviare l'eventuale rifiuto alla comunicazione dei propri dati di base entro il termine perentorio del 28 febbraio 2008;
 - ii. il distributore non debba trasmettere i dati ai venditori prima del 31 marzo 2008.
- 5.6 L'Autorità riporterà infine nel proprio provvedimento le disposizioni del Garante della Privacy che stabiliscono che i venditori:
- i. una volta acquisiti i dati di base debbano informare i clienti con analoghe informative sintetiche e colloquiali riportate nelle proposte commerciali cartacee; dette informative dovranno, tra l'altro, riportare in maniera chiara il recapito a cui i clienti potranno rivolgersi per chiedere al medesimo venditore di non inviare ulteriori proposte commerciali;
 - ii. debbano utilizzare i dati solo con modalità strettamente correlate all'invio delle proposte cartacee e non conservino i dati relativi a clienti che, decorso un congruo termine non superiore a sei mesi, non abbiano aderito alla proposta e che tutti i dati personali forniti dai distributori in relazione ai quali non si sia instaurato un rapporto di fornitura debbano comunque essere cancellati con il raggiungimento di un adeguato grado di concorrenza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale sulla base delle valutazioni dell'Autorità e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2010.

Spunto di consultazione Q.1: Informativa ai clienti finali

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di informativa ai clienti finali e la relativa tempistica? Se no, per quali motivi?

- 5.7 L'Autorità ritiene che tutti i soggetti che svolgano il ruolo di venditore siano titolati a richiedere ai distributori i dati di base dei clienti finali domestici,

indipendentemente da territorio in cui operano. Nel caso della fornitura di gas l'esercente deve comunque essere autorizzato alla vendita di gas dal Ministero dello Sviluppo Economico; per l'energia elettrica, si propone che siano titolati alla richiesta dei dati tutti i venditori iscritti nell'elenco istituito ai sensi della deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2007, n. 134/07 o la cui attività risulti dai certificati emessi dalle Camere di Commercio.

Spunto di consultazione Q.2: Titolarità del diritto a richiedere i dati

Condividete le proposte dell'Autorità in tema di titolarità del diritto a richiedere i dati? Se no, quali criteri alternativi proponete?

Spunto di consultazione Q.3: Ulteriori aspetti da regolare

Ritenete che ci siano ulteriori aspetti da regolare al fine di favorire una corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni in materia di accesso ai dati? Se sì, quali?

5.8 Oltre alle indicazioni sopra riportate in materia di accesso ai dati di base, l'Autorità sta valutando anche di integrare e precisare il contenuto informativo dei cosiddetti "dati di base", che ai sensi della deliberazione n. 157/07 includono attualmente:

- i. cognome e nome;
- ii. indirizzo civico del punto di utenza;
- iii. consumo totale annuo espresso in kWh o in metri cubi di gas naturale;
- iv. potenza impegnata espressa in kW o calibro del misuratore.

5.9 In particolare pare opportuno precisare che la potenza impegnata dovrà essere determinata in accordo con la definizione di cui al comma 1.1 del Testo integrato (Allegato A alla deliberazione n. 5/04), mentre si intende valutare la possibilità di prevedere l'obbligo di comunicazione, per il gas naturale, anche del coefficiente M di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica per i clienti dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione e non provvisti di correttori, di cui alla deliberazione n. 237/00.

Spunto di consultazione Q.4: Dati di base

Ritenete utile prevedere l'inclusione tra i dati di base del coefficiente M? Motivare la risposta. Quali ulteriori informazioni potrebbero essere previste e perché?

5.10 Con riferimento, infine, all'ambito di applicazione degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 157/07, l'Autorità è consapevole che l'identificazione dell'utenza domestica per la distribuzione gas naturale riveste qualche incertezza definitoria, la cui portata va oltre l'argomento affrontato nel presente documento di consultazione. Ai soli fini dell'accesso ai dati dei clienti finali, l'Autorità intenderebbe comunque proporre un criterio di identificazione, al fine di rendere operativa in tempi rapidi la norma anche per il servizio di distribuzione del gas naturale.

- 5.11 A titolo esemplificativo, si potrebbero utilizzare riferimenti coerenti con quanto già previsto a tal fine nel settore dell'energia elettrica. I "clienti finali domestici" del gas naturale, dunque, potrebbero essere individuati come: "punti di riconsegna del gas naturale presso locali adibiti ad abitazione a carattere familiare, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari ovvero presso locali annessi o pertinenti all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l'utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l'abitazione e i locali annessi, e il consumo annuo di gas naturale non ecceda i 200.000 metri cubi".
- 5.12 Definizioni simili implicherebbero, anche per i distributori del gas naturale, l'onere di accertare la destinazione catastale degli immobili serviti, ove l'informazione non fosse già disponibile.

Spunto di consultazione Q.5: Definizione clienti finali domestici del gas naturale

1. *Si condivide la necessità di individuare in modo univoco la categoria degli utenti domestici gas? Quali criteri potrebbero essere adottati per identificare l'utenza domestica, almeno ai fini dell'accesso ai dati di cui al presente documento di consultazione? e per quali motivi?*
2. *L'esempio proposto esclude da tale categoria le riconsegne relative a impianti condominiali di riscaldamento centralizzato. Si condivide tale esclusione? Se no, quale criterio potrebbe essere utilizzato per la loro inclusione?*

6. Le proposte in tema di copertura dei costi dei distributori

- 6.1 La disciplina introdotta con la deliberazione n. 157/07 impone ai distributori di energia elettrica e di gas naturale obblighi informativi nei confronti dei venditori e dei clienti finali, dai quali discendono oneri economici per i distributori stessi non coperti dagli ordinari meccanismi tariffari. In tal senso occorre da un lato operare valutazioni in relazione ai costi riconoscibili ai distributori, dall'altro valutare le modalità di ribaltamento di tali oneri ai clienti finali. In relazione a tale secondo aspetto l'Autorità, in linea di principio, ritiene che gli oneri in capo ai distributori:
- a. la cui natura e quantificazione sia indipendente dal numero di richieste connesse agli obblighi in materia di comunicazione dei dati di base, sia opportuno vengano ribaltati su tutti i clienti finali domestici in maniera indistinta;
 - b. la cui natura e quantificazione dipenda esclusivamente dal numero delle richieste, possano rendere opportuna l'attivazione di una specifica tariffa da applicare a fronte della singola richiesta.
- 6.2 In termini più generali, l'identificazione, quantificazione e caratterizzazione degli oneri oggetto di copertura è necessaria al fine di valutarne le modalità di riconoscimento e ribaltamento. In particolare si ritiene è necessario, in relazione alle attività richieste al distributore per assolvere alla deliberazione n. 157/07 e alla deliberazione del Garante n. 39/07;

- a. identificare i “sistemi informativi”, *hardware* e *software*, necessari per tali attività, valutando le possibili alternative;
- b. identificare le eventuali strutture organizzative (uffici/dipartimenti dedicati) ragionevolmente necessarie per l’assolvimento degli obblighi in questione;
- c. verificare se i sistemi di cui al punto a. e le strutture organizzative di cui al punto b. siano, di norma, già disponibili presso le imprese di distribuzione, anche in relazione ad attività assimilabili, già svolte dal distributore ovvero in relazione ad obblighi preesistenti;
- d. qualora già disponibili, verificare eventuali prevedibili costi di evoluzione e/o potenziamento necessari per adattamenti alle nuove attività di cui al procedimento oggetto le presente documento;
- e. sulla base delle valutazioni di cui alle precedenti lettere da a. a d., valutare:
 - e.1 l’emergere di costi *una tantum* per la realizzazione/adattamento dei sistemi informativi;
 - e.2 l’emergere di costi ricorrenti connessi al mantenimento in efficienza dei sistemi e delle strutture di cui ai punti a. e b.;
 - e.3 l’emergere di costi “*per richiesta*”, associati dunque all’erogazione del servizio di messa a disposizione dei dati di base o, più in generale, all’assolvimento degli obblighi connessi con il trattamento di dei dati personali.

6.3 Per l’identificazione del tipo di strumenti informativi necessari per l’assolvimento di quanto previsto in materia di accesso ai dati di base dei clienti, alcuni profili prestazionali appaiono essenziali:

- a. segretezza e integrità dei dati trasferiti;
- b. certezza dell’avvenuto scambio dei dati;
- c. accessibilità, da parte di tutti i venditori aventi diritto, ai dati di base con modalità telematiche tali da garantire la non discriminatorietà dell’accesso, tramite strumenti standardizzati.

In particolare, in relazione alla precedente lettera c., si ritiene che il sistema debba essere strutturato in maniera tale da garantire che i venditori possano acquisire informazioni senza dotarsi di mezzi differenziati a seconda del distributore cui è indirizzata la richiesta.

6.4 Presupponendo che ogni esercente il servizio di distribuzione sia dotato di un proprio sito internet, la predisposizione, da parte del distributore del sistema di acquisizione/evasione richieste di accesso ai dati di base (di seguito: sistema di interscambio informazioni), nonché la sua operatività, si ritiene possa avvenire utilizzando gli standard di comunicazione esistenti. Si reputa, in particolare, che le varie fasi del processo possano essere sintetizzate come di seguito schematizzati.

Processo	Esistente	Tipologia di costo
adattamento dei sistemi informatici di comunicazione esistenti	No	Costo <i>una tantum</i>
strutture organizzative dedicate	?	Costo ricorrente
predisposizione sistema informatizzato di estrazione delle informazioni	No	Costo <i>una tantum</i>
acquisizione richiesta	Sì	Costo “per richiesta”
analisi richiesta	No	Costo “per richiesta”
estrazione informazioni richieste	No	Costo per richiesta + Costo variabile per n° utenti
evasione della richiesta	Sì	Costo per richiesta

- 6.5 L’Autorità intende pertanto arrivare a valorizzare i costi riconoscibili in relazione agli obblighi in capo ai distributori in materia di accesso ai dati di base, sulla base dell’analisi sopra delineata.
- 6.6 In tale prospettiva si ritiene potrebbero essere individuati:
- a. oneri connessi ad interventi *una tantum*, corrispondenti in linea di principio con nuovi investimenti in sistemi informativi, la cui copertura in corso di periodo si ritiene sia già garantita dalle attuali regole di riconoscimento in corso di periodo dei nuovi investimenti di distribuzione;
 - b. oneri ricorrenti connessi a nuove (o al potenziamento di quelle esistenti) strutture organizzative;
 - c. oneri “per richiesta”, in alcuni casi differenziabili in funzione della quantità di informazioni associate alla singola richiesta.
- 6.7 Gli oneri di cui al paragrafo 6.6, lettera a., come detto, non sembrano richiedere un intervento di riconoscimento specifico e, coerentemente con le indicazioni di principio di cui al paragrafo 6.1, essendo riconosciuti in tariffa tramite l’aggiornamento annuale, risultano socializzati.
- 6.8 Gli oneri di cui al paragrafo 6.6, lettera b., richiedono un intervento di riconoscimento specifico che, alla luce delle indicazioni del paragrafo 6.1, dovrebbe sfociare in una socializzazione tra i clienti finali. In merito si rileva che con il recente documento per la consultazione 2 agosto 2007, Atto n. 34/07, l’Autorità ha già espresso l’intenzione di provvedere al riconoscimento di eventuali nuovi oneri in capo ai distributori di energia elettrica connessi con la piena liberalizzazione del mercato tramite l’adeguamento *ex-post* dei livelli tariffari una volta disponibili dati effettivi di costo.
- 6.9 Con riferimento, infine, agli oneri “per richiesta” di cui al paragrafo 6.6, lettera c., l’ipotesi di introduzione di una specifica tariffa che ne garantisca la copertura del costo deve essere valutata rispetto a due profili:
- i. la rilevanza del costo da coprire;
 - ii. la ragionevole quantificazione *ex-ante* di tale costo.
- 6.10 In merito, l’Autorità ritiene che solo a fronte della significatività del costo associato possa essere prevista l’attivazione di uno specifico corrispettivo tariffario che, in questo, caso, dovrà dimensionato *ex-ante* sulla base delle informazioni che saranno fornite dalle imprese di distribuzione. In caso

contrario, tali costi potrebbero essere riconosciuti su base forfetaria e anch'essi socializzati.

- 6.11 Sulla base delle considerazioni svolte, in particolare in relazione classi di costo riconoscibili e riconducibili agli oneri di cui al paragrafo 6.6, lettere b. e, potenzialmente, c., sarà necessario disporre la tenuta di separata evidenza contabile dei medesimi al fine di un loro riconoscimento ex-post tramite adeguamento dei livelli tariffari in sede di aggiornamento annuale.

Spunto di consultazione Q.6: Copertura dei costi dei distributori

1. *Si ritiene che l'elenco delle fasi di predisposizione/gestione del servizio sia completo ed esaustivo? Se no si indichino le integrazioni/modifiche proposte specificando la tipologia di costo associata e se la funzionalità sia già presente.*
2. *Quali modalità di interscambio informazioni si ritiene possano garantire una maggiore semplicità realizzativa e di utilizzo, ferme restando le garanzie di segretezza, certezza e accessibilità, di cui al paragrafo 5.3?*
3. *Tenendo conto di quanto indicato al precedente spunto di consultazione, si valuti l'impatto economico di ogni singola fase indicata al paragrafo 6.4?*
4. *Si ritiene percorribile l'ipotesi di predisporre una forma di trasmissione dei dati di base univoca definita dall'Autorità, valida per tutti i distributori? In caso affermativo, quale potrebbe essere la modalità di trasmissione più adeguata e in qual formato dovrebbero essere resi disponibili i dati? Quali costi aggiuntivi potrebbero emergere ove il sistema di trasmissione fosse diverso da quello preso a riferimento per la quantificazione di cui al precedente spunto 3?*